

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Pos 10/ prot. n. 1244

001/16.11 del 9107 139 1 2

ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA  
MOBILITA'

Dipartimento regionale tecnico  
Servizio 7

Via F. Munter, 21  
90145 Palermo

(Rif. nota prot. 7/1/2016 n. 1218/DRT/1239)

e, p.c.

Assessorato regionale delle Attività  
produttive

Dipartimento delle attività produttive  
- Servizio 1

90144 PALERMO

(Rif. nota 10/11/2015, n. 57573)

*Oggetto: L.R. n. 17/2004, art. 65 – Cooperativa “Le Muse” di Vittoria (RG).*

I. Con la nota suindicata si fa riferimento al parere n. 146.2015.11, reso dallo Scrivente su richiesta del Dipartimento regionale delle Attività produttive, in ordine al contenuto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia-Catania n. 1536/2008, pronunciata a seguito dei ricorsi (n. 304 e n. 373 del 2007) proposti dalla Cooperativa “Le Muse” di Vittoria (RG).

La vicenda trae origine dal finanziamento ottenuto dalla suddetta società (con D.A. 10.3.1986, n. 14 della Regione Siciliana, e con successivo D.A. 4 marzo 1989, n.

2499, ai sensi della L.R. n. 37/1978) per la realizzazione di un complesso alberghiero finalizzato all'impiego di n. 26 lavoratori (tutti soci della ricorrente e 6 disoccupati), con una quota a titolo di contributo a fondo perduto, ed un'altra a titolo di mutuo quindicennale a tasso agevolato.

Il Tar ha dichiarato infondato il ricorso n. 304 del 2007, mentre ha accolto il ricorso n. 373 del 2007.

Il Dipartimento regionale tecnico, dopo aver riepilogato le fasi più significative dell'iter procedurale, fa notare di avere richiesto *“alla Cooperativa le tavoli progettuali aggiornate, il computo metrico ed i preventivi di spesa al fine di quantificare le risorse necessarie per completare la struttura secondo il progetto originario come disposto dalla sentenza”*. A tale richiesta *“la Cooperativa ha dato seguito producendo esclusivamente degli elaborati economici non supportati dai necessari elaborati grafici progettuali”*.

Quanto sopra è stato rilevato dal Nucleo di valutazione (seduta 3 febbraio 2011), e la Commissione di collaudo, *“relativamente alla destinazione d'uso di alcune zone, alla previsione della realizzazione del fotovoltaico, del sistema audiovisivo, del centro internet...”* si è astenuta dall'esprimere il relativo giudizio di congruità.

La Cooperativa, di contro, riscontrando i rilievi del nucleo di valutazione ha ritenuto, con nota 3.3.2011, *“...che tutti gli elaborati ed i documenti così come prodotti e trasmessi sono da ritenersi esaustivi, in quanto descrivono e quantificano in maniera puntuale ed inequivocabile l'opera che andranno a realizzare”*. Inoltre, ha sostenuto che *“le progettazioni specialistiche mancanti e necessarie per il rilascio delle autorizzazioni obbligatorie... verranno redatte successivamente prima dell'inizio dei lavori ed esclusivamente dopo avere ottenuto il finanziamento dell'opera”*.

Le suddette rilevate carenze progettuali, secondo il Dipartimento richiedente, non hanno consentito al Nucleo di valutazione e al Dipartimento medesimo *“...di assumere piena cognizione delle opere necessarie a riscontrare quanto disposto con la sentenza richiamata ed emettere il parere di congruità delle spese effettivamente occorrenti per soddisfare pienamente quanto disposto dal TAR Catania con la citata*

sentenza”.

Il Dipartimento richiedente ritiene che “per il perfezionamento del decreto di impegno occorre che inderogabilmente venga rilasciato il parere di congruità della spesa per soddisfare pienamente e puntualmente quanto disposto dal Tar Catania...”, e che la Cooperativa non avendo adempiuto alla presentazione dei progetti necessari “...non ha di fatto consentito ...di avere contezza e certezza della spesa occorrente”. Rileva, conclusivamente, che a proprio parere “non può essere riconosciuto l'aggiornamento dei prezzi successivamente alla data di emissione della sentenza per cause non attribuibili all'Amministrazione regionale...”, e chiede opportuni chiarimenti “in ordine al momento in cui considerare i costi che si renderanno necessari per il completamento dei lavori alla luce di quanto sopra esposto”.

2. Con il parere n. 146.2015.11, reso in data 2 dicembre 2015, questo Ufficio, tenuto conto di quanto richiesto dal Dipartimento regionale delle attività produttive (nota 10/11/2015, n. 57573), ha esaminato unicamente il contenuto della citata sentenza TAR Catania n. 1536/2008.

Di seguito, a tal proposito si riportano le considerazioni ivi espresse:

“Il tenore letterale della sentenza in esame non sembra prestarsi a dubbi interpretativi.

Appare decisivo in tal senso il passaggio a pag. 25 della succitata sentenza n. 1536/2008 (sopra riportato), e cioè che, nel reperire le risorse necessarie al completamento dell'opera, l'Amministrazione regionale dovrà rapportare i costi che si renderanno necessari per garantire il completamento dei lavori ai medesimi parametri utilizzati al momento della concessione dei finanziamenti, temporalmente aggiornati, e quindi sulla base dei corrispondenti importi desumibili dai prezzari regionali vigenti.

Per cui, venendo alla specifica questione sottoposta, il momento in cui considerare i costi necessari per garantire il completamento dei lavori, ad avviso dello Scrivente, non può che essere quello in cui sarà effettivamente adottato il provvedimento di



*finanziamento per il completamento dell'opera, secondo le prescrizioni del Giudice amministrativo, e non già quello "della data della sentenza o dell'esecuzione della stessa", tanto più che quest'ultima è stata depositata da tempo, già dal mese di luglio del 2008 ed è passata in giudicato.*

*Proprio il lungo tempo trascorso (oltre sette anni), al fine di evitare ulteriori aggravii di costi all'Amministrazione regionale, impone al Dipartimento in indirizzo di porre in essere gli atti finalizzati ad eseguire con la massima rapidità le decisioni del Giudice amministrativo.*

*Non va esclusa, infine, seppur con l'urgenza che la situazione come visto richiede, l'opportunità di estendere la tematica in discussione...all'esame della competente Avvocatura dello Stato, che ha difeso e rappresentato l'Assessorato regionale nel predetto giudizio innanzi al TAR Catania, anche al fine di verificare la possibilità di accordi transattivi".*

Lo Scrivente ha reso quindi il proprio avviso sul tenore e sul contenuto della sentenza in argomento, che, si ribadisce, non si presta ad alcun dubbio interpretativo.

Nella richiesta di parere il Dipartimento regionale delle attività produttive non ha fatto cenno, invero, a "carenze progettuali", e alla assenza dei previsti pareri sulla "congruità della spesa".

In ogni caso, esula dalle competenze di questo Ufficio consultivo ogni valutazione di merito sulla completezza o meno della documentazione progettuale prodotta dalla Cooperativa predetta, valutazioni queste che devono essere affrontate e rese dai competenti Organi di amministrazione attiva, con il supporto degli Organismi tecnici a ciò deputati.

Pare evidente che se dovesse essere incontrovertibilmente accertato che la mancata conclusione del procedimento di che trattasi fosse esclusivamente imputabile, come sostiene il Dipartimento in indirizzo, alla Cooperativa medesima, del ritardo formatosi successivamente all'emanazione della sentenza non potrebbe essere chiamata a rispondere l'Amministrazione regionale.



Ma la lunga situazione di stallo (oltre sette anni dall'emanazione della sentenza) senza che si sia giunti ad una qualsivoglia conclusione del procedimento amministrativo, ed il fatto che la Cooperativa, come sopra visto, ritenga, di contro, di aver prodotto esaustivamente tutti gli elaborati tecnici ed i documenti occorrenti, oltre agli effetti conseguenti ad una sentenza favorevole passata in giudicata, devono indurre (il Dipartimento in indirizzo ed il Dipartimento attività produttive, che legge per conoscenza) a valutare, con particolare attenzione, anche il rischio concreto che si possa aprire un nuovo fronte di contenzioso.

In tal senso pare sempre opportuno allo Scrivente, estendere la tematica in discussione (*come già detto nel parere in argomento*) all'esame della competente Avvocatura dello Stato, che ha difeso e rappresentato l'Assessorato regionale nel predetto giudizio innanzi al TAR Catania, anche al fine di verificare la possibilità di prevenire il sorgere, dopo l'emanazione della sentenza del TAR medesimo, di una ulteriore controversia.


Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15, co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



L'Avvocato Generale  
(Cons. Romeo Palma)

